

AVVISO DI SELEZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DI LAUREATI IN GIURISPRUDENZA
AL TIROCINIO FORMATIVO
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA,
AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,
CONVERTITO CON MODIFICHE IN L. 9 AGOSTO 2013, N. 98

Art. 1

Si rende noto che il Tribunale di Torre Annunziata indice una selezione per la partecipazione di laureati in giurisprudenza ad uno *stage* di formazione teorico-pratica di cui all'art. 73 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche in L. 9 agosto 2013, n. 98.

Il tirocinio formativo costituisce opportunità di una seria ed efficace esperienza formativa di elevato livello qualitativo, la quale, oltre a costituire parte del percorso per l'accesso alle professioni legali, determina - attraverso la concreta applicazione "sul campo" degli istituti sostanziali e processuali studiati nel corso di laurea - un utile collegamento tra la teoria e la pratica, favorendo l'ingresso nel mondo del lavoro e garantendo maggiori sbocchi professionali successivi.

Art. 2

I requisiti richiesti sono i seguenti:

1. **Laurea in Giurisprudenza** all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
2. **Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110**
3. Non aver compiuto i **trenta anni di età**;
4. Possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data della domanda.

Art. 3

La domanda di cui all'art. 2 - con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al predetto art. 1, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - va indirizzata al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e depositata entro le ore 12,00 del **20 aprile 2018**, presso la segreteria del Presidente del Tribunale deputata all'accettazione delle domande (sesto piano del Tribunale) sito in Torre Annunziata, Corso Umberto I, 437 (att. Rita Sabini).

Saranno esaminate anche le domande già presentate prima della pubblicazione del presente bando, e non ancora evase.

Il modello di domanda è reperibile sul sito internet del Tribunale, o presso la segreteria del Presidente del Tribunale deputata all'accettazione delle domande.

Nella domanda dovrà essere indicato anche il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria ed un recapito telefonico.

Art. 4

Il Tribunale di Torre Annunziata redigerà una graduatoria tra i richiedenti, dando preferenza, nell'ordine, ai seguenti criteri, indicati dall'art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013: a) media degli esami indicati all'art. 1 che precede; b) punteggio di laurea; c) minore età anagrafica. A parità dei precedenti requisiti si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Le domande presentate dai laureati utilmente collocati in graduatoria saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate

Art. 5

La graduatoria sarà pubblicata sul sito web del Tribunale e tramite affissione nei locali del Palazzo di Giustizia.

Art. 6

Il tirocinio si svolgerà secondo le modalità di cui al richiamato art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013, e **avrà inizio nella prima decade di maggio 2018.**

Art. 7

I tirocinanti, in numero non superiore a due, sono affidati ad un magistrato formatore che si è reso disponibile, ovvero designato dal capo dell'ufficio.

Sulla base delle richieste del tirocinante viene sviluppato un programma di tirocinio che può prevedere anche un impegno in più settori del Tribunale, compatibilmente con le disponibilità contingenti.

Art.8

Gli ammessi al tirocinio assistono e coadiuvano il magistrato nello svolgimento delle attività ordinarie e hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipando alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio (salvo che il giudice ritenga di non ammetterli).

Svolgono altresì ricerche, collaborando con il magistrato nella stesura dei provvedimenti loro affidati.

Non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il praticantato.

A ogni tirocinante è consentito l'accesso ai sistemi informatici ministeriali ed alle banche dati di ricerca giuridica riferite alla Corte di Cassazione ed alla Scuola superiore della magistratura.

Sono altresì ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed a quelli loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Art. 8

Il periodo di tirocinio avrà una durata di **18 mesi**. Lo *stage* presso il Tribunale potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale, anche su proposta del Magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Art. 9

L'attività degli ammessi al tirocinio si svolge sotto la guida e il controllo del Magistrato e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto

su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale. Gli ammessi non possono esercitare attività professionale presso il Tribunale di Torre Annunziata, né rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Art. 10

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.

Art. 11

Il Magistrato formatore redige, al termine del tirocinio, una relazione sull'esito del periodo di formazione che trasmette al Presidente del Tribunale.

L'esito positivo del tirocinio, ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013:

- costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio,
- è equiparato, per il medesimo periodo di un anno, ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- è titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario ai sensi dell'art. 4.3 lett. g) del d.lgs.vo n. 116/2017.
- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- è titolo di preferenza a parità di titoli e di merito per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 12

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della P.A. e non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.

Agli ammessi allo stage è attribuita, in presenza delle condizioni che seguono, una borsa di studio determinata in misura non superiore a €. 400,00 mensili.

Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

Torre Annunziata, 27.3.2018

Il Presidente del Tribunale

Dott. Ernesto Aghina

Il Coordinatore dei Tirocini Formativi nel settore penale

Dott.ssa Maria Concetta Criscuolo

Il Coordinatore dei Tirocini Formativi nel settore civile

Dott. Fabio Di Lorenzo